



REGIONE PUGLIA



1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Puglia per l'annualità 2020

Deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 25/06/2020 di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della DGR n. 955/2019 attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle singole Norme di Buone Condizioni (BCAA):

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRICIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 1408 del 6/09/2016 “Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione del Programma d'Azione Nitrati di seconda generazione” - (BURP n. 108 del 23-09-2016)
 - DGR n. 2273 del 02/12/2019 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Attuazione DGR 2231/2018: Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra la Regione Puglia e il CNR – IRSA. Approvazione della Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola. Modifica della DGR n. 955 del 29/05/2019.”
 - DGR n. 389 del 19/03/2020 “Rettifica DGR n.2273 del 02.12.2019 - Direttiva 91/676/CEE: Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola. Conseguente modifica della DGR n. 955 del 29.05.2019.
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

Riferimenti normativi regionali

- Delibera n. 48/2009 (del Comitato istituzionale dell'AdB Puglia) ss.mm.ii - Reticolo idrografico di un territorio, come definiti nella carta idrogeomorfologica della Regione Puglia.
- DGR n. 2844/2010 – riferimento ai fini dell'applicazione delle deroghe agli impegni a) e b) riferite ai corsi d'acqua effimeri ed episodici, si precisa che il documento di riferimento

è la “Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia – Primo aggiornamento”.

- DGR n. 1952 del 03.11.2015, approvazione della classificazione triennale dei corpi idrici superficiali relativamente ai giudizi di qualità ambientale (stato ecologico e stato chimico) riportati nell’Allegato 2.
 - DGR n. 206 del 5/02/2019, approvazione approvati i giudizi di qualità ambientale (stato/potenziale ecologico e stato chimico) dei corpi idrici monitorati nell’ambito dell’annualità di sorveglianza 2016, sintetizzati nella tabella dell’allegato 2 alla stessa deliberazione.
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale n. 18/1999 “ Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee”;
 - R.R. n.2/2017 “Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo
 - DGR n. 976/2017 "Indirizzi per l'individuazione e il recupero dei costi della risorsa e dei costi ambientali e di risorsa associati all'uso dell'acqua sul territorio regionale, quale strumento per promuovere un utilizzo sostenibile della risorsa idrica."
 - “Piano di tutela delle acque” approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009 e s.m.i.
 - DGR n. 131/2020 “Approvazione delle modalità di informatizzazione dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica: piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” sul portale www.sit.puglia.it.”
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.

Riferimenti normativi regionali

- R.R. 26/2011 e ss.mm.ii. “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti inferiori a 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati
- R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii. “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”.

TEMA PRICIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO



- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.

Riferimenti normativi regionali

- Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati, riportati nel CGO 2 (nelle Aree Natura 2000 della Regione Puglia)
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” che regola le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole.

TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 3310 del 23/07/1996 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- L.R. 27 del 13/08/1998 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria;
- L.R. n. 13 del 25/09/2000 (BURP n. 115 supplemento del 26/09/2000). Procedure per l’attuazione del POR Puglia 2000 – 2006. Art. 41, comma 5.
- L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale. Valutazione d’Incidenza (così come disciplinato all’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell’Ambiente;

- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01;
- Regolamento n. 24 del 28/09/2005 (BURP 4 ottobre 2005, n. 124). Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.);
- D.G.R. n. 304 del 14/03/2006 (BURP n. 41 del 30/03/06) Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Dir. 92/42/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, come modificato ed integrato dall'art.6 del DPR n. 120/2003”.
- L.R. n. 17 del 14/06/2007, e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.”
- REGOLAMENTO n. 15 del 18/07/2008, (BURP n. 120 del 25/07/08) “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni”.
- REGOLAMENTO n. 28 del 22/12/2008, (BURP 23 12 2008, n. 200). “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”.
- DGR n. 494 del 31/03/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Accadia-Deliceto” (S.I.C. IT 9120033).
- DGR n. 1615 del 08/09/2009 (BURP n. 148/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Murgia dei Trulli” (S.I.C. IT 9120002);
- DGR n. 1742 del 23/09/2009 (BURP n. 156/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Bosco Difesa Grande” (IT 9120008).
- DGR n. 2258 del 24/11/2009 (BURP n. 205/2009). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC-ZPA “Stagni e Saline di Punta della Contessa” (IT9140003);
- DGR n. 2435 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C./ZPS “Area delle Gravine” (IT 9130007);
- DGR n. 2436 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria “Litorale brindisino” (IT9140002);
- DGR n. 2558 del 22/12/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro” (IT9150008)
- DGR 24 novembre 2009, n. 2258 “Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC -ZPS Stagni e Saline di Punta della Contessa (IT9140003);
- DGR 15 dicembre 2009, n. 2436 “Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Litorale brindisino (IT9140002);
- DGR 23 settembre 2009, n. 1742 “Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Bosco Difesa Grande (IT9120008);

- DGR 15 dicembre 2009, n. 2435 “Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC-ZPS Area delle Gravine (IT9130007).
 - DGR n. 346 del 10 febbraio 2010 “Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" della ZPS "Promontorio del Gargano"
 - DGR n. 347 del 10 febbraio 2010 “Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia"
 - DGR n. 1097 del 26/04/2010, “Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC " SIC Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni (IT9140005)
 - DGR n. 2171 del 27/09/2011, (BURP n. 163 del 19/10/2011) “Monte Calvo – Piana di Montenero” Istituzione nuova ZPS.
 - DGR n. 1579 del 31/07/2012, (BURP n. 130 del 05-09-2012) Istituzione nuovo SIC “Valloni di Spinazzola” IT9150041 ai sensi della Direttiva Habitat CEE 92/43.
 - DGR n. 1 del 14/01/2014, (BURP n. 19 del 12-02-2014) Approvazione del Piano di gestione del SIC “Bosco Mesola” IT 9120013 e del SIC “Pozzo Cucù” IT 9120010;
 - DGR 432/2016 "Approvazione del Piano di Gestione e del relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005."
 - REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
 - DGR n. 1596 del 11 ottobre 2016, SIC “Padula Mancina” IT9150035 e “Lago del Capraro” IT9150036. Individuazione nuovi Siti di Importanza, ai sensi della Direttiva HABITAT 92/43CEE.
 - DGR n. 319 del 07/03/2017, (BURP n. 37 del 27-03-2017) Proposta di individuazione della ZPS "Scoglio dell'Eremita" IT9120012, ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
 - REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12. Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”.
 - DGR n. 2042 del 15 novembre 2018, SIC “Zello” codice IT9150037. Individuazione nuovo Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva HABITAT 92/43CEE.
 - DGR n. 2115 del 21 novembre 2018, SIC “Torre Mileto” codice IT9110036. Individuazione nuovo Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva HABITAT 92/43CEE.
 - DGR n. 2442 del 21/12/2018. Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.
 - D.G.R. 25 febbraio 2020, n. 218 Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto.
 - D.G.R. 8 aprile 2020, n. 505 Caso Eu Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle ZPS IT9110040 “Tremiti” e IT9150015 "Litorale di Gallipoli e isola di Sant'Andrea”.
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati nei siti della Rete Natura 2000.

TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Riferimenti normativi regionali

- Regio Decreto Legge n. 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926;
- “Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 18 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi» e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle Norme Tecniche di attuazione, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: Art.. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario (*)
- Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 “Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della L.R. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione”;
- Legge regionale 14 maggio 2001, n. 3, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);
- DGR n. 1968 del 28 dicembre 2005 (BURP n. 46 del 10-03-2010) - “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” e s.m.i.;
- Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
- REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2009, n. 10 “Tagli boschivi” e s.m.i.;
- DGR n. 1554 del 5/07/10 “Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 – Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009”;
- DGR n. 2250 del 26 ottobre 2010, “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000” e s.m.i.;
- REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2013, n. 21 (compensazione boschiva);
- DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, “Approvazione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia” .
- REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 5. “L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923”.
- REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”

- REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6. Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).
- REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12 Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”.
- DGR n. 2442 del 21/12/2018. Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia.

➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
 Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
- D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5
- D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.



- DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Articoli 4 e 7
 - D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAF e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
Articoli 3, 4 e 5
 - D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAF e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

- D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
 Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 627 del 30/03/2015, “Piano di Azione Nazionale (PAN)- D.M. 22/01/2014: Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull’impiego. Criteri, indicazioni operative e modulistica”;
- DGR n. 1301 del 10/08/2016 “Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell’abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del paragrafo 5 dell’allegato A della DGR n. 267 del 30/03/2015”;
- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
- DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.

➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
 Articoli 3 e 4
- D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e



- all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
- DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.
 - CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - D.G.R. n. 1153 del 26/05/2015 “Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MiPAAf e all’AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa tra la Regione Puglia e AGEA. Anni 2015-2020.”
 - DGR 12 dicembre 2017, n. 2194 “Piano Regionale integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017-2018”.
 - DGR 07 marzo 2019 n. 387 “Recepimento Intesa Rep. atti n. 155/CSR del 6 settembre 2018. Proroga per l’anno 2019, modifica e integrazione del Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale di cui alla DGR 2194/17”.



Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n. 2588/2020 della Regione Puglia, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM n. 2588/2020 , ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020;



- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale, DGR n. 1408 del 6/09/2016, si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma4, lettera d) del DM n. 2588/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Puglia.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

L'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate sul territorio regionale sono riportate nell'allegato A della DGR n. 389 del 19/03/2020 e che sono disponibili sul sito istituzionale della Regione:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cis/Zone%20Vulnerabili%20da%20Nitrati/Perimetrazione%20e%20Designazione

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.



Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda



Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.



- *Corpi idrici arginati*: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM n. 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n. 2588/2020.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE



3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n. 2588/2020, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

Con DGR n. 2844 del 20.12.2010 la Regione Puglia ha individuato e classificati i corpi idrici superficiali.

L'impegno a) Divieti di fertilizzazioni

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua.

Sulle superfici che ricadono nelle ZVN, perimetrare con DGR n.1787 del 1/10/2013, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto agli impegni definiti dalla DGR n.1408 del 6/09/2018.

Nelle zone ordinarie che non ricadono nelle ZVN, devono essere rispettati gli impegni derivanti dalla DGR n. 363 del 7/03/2013 "Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per lo disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Ai fini dell'applicazione delle deroghe agli impegni a) e b) riferite ai corsi d'acqua effimeri ed episodici, si precisa che il documento di riferimento è la "Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia - Primo aggiornamento" approvato con DGR n. 2844/2010. Per tutti i corsi d'acqua non caratterizzati, per l'applicazione della deroga, si farà riferimento ai corsi d'acqua episodici, come individuati dalla Carta Idrogeomorfologica (AdB).

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica:

- si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica
- si considera assolto, nel caso di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica con utilizzo di fertilizzazione con micro-portata di erogazione.



L'impegno b) relativo all'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione del giudizio di qualità ambientale dei corpi idrici.

La Regione Puglia con DGR n. 2844 del 20.12.2010 ha individuato e classificati i corpi idrici superficiali. Con DGR n. 1952 del 03.11.2015, a conclusione del primo triennio di monitoraggio, effettuato ai sensi del D.M. 260/2010, la Regione Puglia ha approvato la classificazione triennale dei corpi idrici superficiali; i relativi giudizi di qualità ambientale (stato ecologico e stato chimico) sono riportati nell'Allegato 2 di detta Deliberazione "Corpi idrici superficiali. Classificazione triennale dello stato di qualità (ecologico e chimico) ai sensi del D.M. 260/2010" - (BURP n. 149 del 17/11/2015).

Con DGR n. 206 del 5/02/2019 sono stati approvati i giudizi di qualità ambientale (stato/potenziale ecologico e stato chimico) dei corpi idrici monitorati nell'ambito dell'annualità di sorveglianza 2016, sintetizzati nella tabella dell'allegato 2 alla stessa deliberazione.

Pertanto, ai fini della definizione dell'ampiezza della fascia inerbita, restano validi i giudizi di qualità riportati nella Tabella A dell'allegato 2 della DGR n. 1952 del 3/11/2015, ad eccezione di quelli relativi ai 4 corsi d'acqua monitorati nel 2016, per i quali diventano validi lo stato/potenziale ecologico e stato chimico indicati nella tabella A dell'allegato 2 della DGR n. 206 del 5/02/2019.

AMPIEZZA FASCIA INERBITA (EPRESSA IN METRI) RELATIVA ALLO STATO ECOLOGICO E ALLO STATO CHIMICO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Stato ecologico \ Stato chimico	BUONO	NON BUONO	NON DEFINITO
OTTIMO/ELEVATO	impegno assolto	5	impegno assolto
BUONO	3	5	3
SUFFICIENTE	3	5	3
SCARSO	5	5	5
CATTIVO	5	5	5
NON DEFINITO	3	5	5

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n.131, come caratterizzati dalla DGR n. 2844 del 20.12.2010.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4, del DM 2588/2020.



4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

1. APPLICABILITA'

Gli impegni applicabili della BCAA 4 sono si applicano a seconda della superficie agricola:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del 497/2019.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM 2588/2020, con l'esclusione delle superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) dello stesso DM.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutte le superfici agricole occorre:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;**oppure, in alternativa,**
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.



A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b) per l'intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo:

- copertura vegetale,
oppure, in alternativa,
- adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Impegno a)

Sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella corrente annata agraria (colture di secondo raccolto) o nella successiva, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Impegni a) e b)

7. È ammessa la deroga in presenza di motivazioni di ordine sanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Impegno b)

Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA



Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: per tutte le superfici agricole occorre:
 - assicurare la copertura vegetale dal 15 novembre a 15 febbraio successivo;**oppure, in alternativa,**
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

3.2 Descrizione delle deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per gli impegni di cui ai punti a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Con riferimento alla deroga 6, per le aziende ricadenti nelle aree Natura 2000 della Regione Puglia, tenendo conto dell'importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno di detta annata agraria.



Con riferimento alla deroga 6, per le aziende ricadenti nelle zone ordinarie, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

3.3 Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

1. APPLICABILITA'

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM 2588/2020.
- per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.



- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

A norma dell'articolo 23 comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede:

- impegno a) la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
- impegno b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- impegno c) la manutenzione obbligatoria della rete idraulica aziendale e della baulatura.

N.B.: Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

2.2 Descrizioni delle deroghe

- impegno a): le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, se individuate dalla Regione o Provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.
- impegno b): sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- impegno c):
 - sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
 - in presenza di drenaggio sotterraneo;
 - in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. Diventa obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Per le aziende agricole ricadenti nelle aree Natura 2000 della Regione Puglia è fatto obbligo del rispetto dei Regolamenti Regionali n. 28/2008, n. 6/2016, n. 12/2017 e dei Piani di Gestione approvati, riportati ne l CGO 2.



3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera a) il territorio della Regione Puglia per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria, non presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo. Su tutto il territorio regionale è possibile pertanto far ricorso alla deroga prevista dal DM 2588/2020.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, la Regione Puglia ha individuato le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso (allegato 3 della DGR n. 994 del 25/06/2020).

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Pertanto, le aziende ricadenti in dette aree, utilizzando la deroga concessa dal DM n. 2588/2020, deve attuare uno dei seguenti impegni alternativi:

- semina su sodo;
- minima lavorazione;
- realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza di almeno cinque metri e una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

Con riferimento agli impegni di cui alla lettera b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera c) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

3.2 Descrizione delle deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;



· in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli



“obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l’eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell’autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all’esterno dei terreni detenuti dall’azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe.



4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:



Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:



- divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
- 3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- 4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4 lettera d) del DM n. 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

2.2. Descrizioni delle deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono



ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative. Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.